

**REGOLAMENTO PER
L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI
E LAVORI DI IMPORTO
INFERIORE ALLA SOGLIA
COMUNITARIA**

INDICE

- Art 1** Oggetto del regolamento e normativa di riferimento pag. 3
- Art 2** Modalità di esecuzione degli acquisti sotto soglia pag 4
- Art 3** Responsabile unico del Procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto pag. 5
- Art. 4** Svolgimento della procedura dell'affidamento pari o inferiori a 40.000,00 euro per forniture, servizi e lavori pag. 5
- Art 5** Svolgimento della procedura dell'affidamento superiori a 40.000,00 euro per forniture, servizi e lavori pag. 6
- Art 6** Requisiti generali e speciali e tracciabilità dei flussi finanziari pag. 8
- Art 7** Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi pag. 8
- Art 8** Verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione e liquidazione corrispettivi pag. 9
- Art 9** Garanzie pag. 9
- Art 10** inadempimenti pag 9
- Art 11** Forme di pubblicità pag. 10
- Art 12** Norma di rinvio pag. 10
- Art 13** Entrata in vigore pag. 10

Art. 1.

Oggetto del regolamento e normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione sotto soglia comunitaria di forniture, servizi e lavori da parte del Consiglio di Bacino, in attuazione dei principi generali contenuti nell'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.:(per brevità "Codice") e delle modalità di dettaglio fornite dall'ANAC con proprie linee guida, ai sensi dell'art. 36 comma 7 del suddetto Codice.

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisto in termini temporali efficienti e con modalità semplificate, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) principio di economicità: uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) principio di efficacia: la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) principio di tempestività: esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) principio di correttezza: una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) principio di libera concorrenza: l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) principio di non discriminazione e di parità di trattamento: una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) principio di trasparenza e pubblicità: la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) principio di proporzionalità: l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti: il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) criteri di sostenibilità energetica e ambientale: la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, qualora utili ed adeguati alla natura dell'appalto;
- k) principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi: l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

3. Il Consiglio di Bacino, per l'acquisizione di forniture e servizi sotto le soglie previste dall'art. 35 del Codice, può aderire alle Convenzioni attivate dalla Consip s.p.a. ovvero ne utilizza i parametri prezzo-qualità per la stipula di contratti, ai sensi dell'art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006 e s.m.i.. Nel caso in cui non vi fossero Convenzioni Consip attive per i beni e servizi oggetto di acquisizione, il Consiglio di Bacino utilizza un mercato elettronico ai sensi dell'articolo 36 comma 6 del Codice.

4. Il Consiglio di Bacino, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., per gli acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 € ed inferiore alla soglia comunitaria, è tenuto ad utilizzare il mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero è tenuto a ricorrere ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico

messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 e s.m.i.. Sotto la suddetta soglia di € 1.000,00, fatto salvo quanto previsto dal comma 512 (acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, dell'art. 1 della suddetta Legge n. 296/2006), l'Ente può procedere all'acquisizione di beni e servizi al di fuori del Mercato elettronico, secondo le disposizioni di principio contenute nel suddetto Codice e secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

5. Il Consiglio di Bacino utilizza, come prezzo massimo di aggiudicazione per gli acquisti di forniture e servizi, i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC entro il 1 ottobre di ogni anno, ai sensi dell'art. 9 comma 7 del D.L.24/04/2014 n. 66.

6. Le forniture ed i servizi oggetto di acquisto devono essere previsti negli strumenti di programmazione approvati dall'Ente. Nessun acquisto può essere artificiosamente frazionato al fine di sottoporlo alla disciplina del presente regolamento.

7. E' fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni speciali vigenti in riferimento all'obbligo di ricorso all'utilizzo delle Convenzioni o accordi quadro messi a dalle Centrali di Committenza o Soggetti aggregatori per l'approvvigionamento di determinati beni, servizi o lavori.

8. Per l'espletamento delle procedure per l'acquisizione di beni/servizi sopra i 40.000,00 euro o lavori sopra i 150.000,00 euro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., qualora operativo il regime della qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dal "Codice".

Art. 2.

Modalità di esecuzione degli acquisti sotto soglia

1. Il Consiglio di Bacino procede all'affidamento di beni e servizi secondo una delle seguenti modalità:

a) affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro:

1. comparazione di preventivi di spesa richiesti a due o più operatori economici;
2. affidamento diretto anche senza la previa comparazione di n. 2 preventivi;
3. indagine di mercato condotta ai sensi dell'art. 4 comma 2 del presente Regolamento;

b) affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 221.000 euro:

1. mediante procedura negoziata secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente Regolamento.

2. Il Responsabile del Procedimento è tenuto a verificare di volta in volta se il servizio, il bene o il lavoro da acquisire siano oggetto delle Convenzioni messe a disposizione da Consip spa o siano reperibili sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). Nel caso in cui i beni e servizi oggetto di acquisto siano disponibili sul MEPA, l'acquisto deve essere fatto obbligatoriamente utilizzando gli strumenti che tale mercato elettronico mette a disposizione osservando le disposizioni del presente Regolamento in quanto compatibili:

- a) Ordine Diretto di Acquisto (ODA), nel caso di acquisto dal catalogo;
- b) Trattativa Diretta (TD), nel caso di affidamenti mediante procedura negoziata rivolta ad un solo fornitore;
- c) Richiesta di Offerta (RDO), nel caso di affidamenti mediante procedura negoziata rivolta ad almeno n. 2 (due) operatori economici;

3. L'importo di cui al comma 1 del presente articolo, è soggetto all'adeguamento previsto dall'art. 35 comma 3 del "Codice" e s.m.i.. Oltre tale importo e per oggetti diversi si dovrà procedere con le ordinarie modalità di acquisto di forniture e servizi applicando le relative disposizioni di cui al "Codice" sopra citato.

4. Per l'affidamento di lavori si applica la normativa vigente in materia per quanto applicabile e compatibile con il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia

Art. 3.

Responsabile unico del Procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto

1. Per ogni procedura di acquisizione di forniture, servizi e lavori, tenuto conto della struttura organizzativa interna dell'Ente, il Direttore nomina un Responsabile unico del Procedimento che svolge le funzioni di cui all'art. 31 del Codice, nell'ambito degli obiettivi e degli stanziamenti previsti dal bilancio dell'Ente.

2. La funzione del Responsabile unico del Procedimento qualora non fosse nominato, è svolta dal Direttore del Consiglio di Bacino.

3. Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il Responsabile unico del procedimento il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando gli adempimenti previsti dai documenti contrattuali. Per ragioni concernenti l'oggetto dell'appalto o l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa, il direttore dell'esecuzione del contratto può essere un soggetto diverso dal Responsabile unico del Procedimento.

Art. 4.

Svolgimento delle procedure di affidamento inferiori a 40.000,00 euro per forniture, servizi e lavori

1. Per importi inferiori a 40.000,00 euro, con esclusione dell'I.V.A., l'individuazione dell'operatore economico avviene con gli strumenti di cui all'art. 1 comma 3 del presente regolamento e secondo le modalità previste dall'art. 2 commi 1 e 2 del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui il bene/ servizio o lavoro non sia rinvenibile con gli strumenti di cui all'art. 1 comma 3 del presente Regolamento applicando le modalità di cui all'articolo 2 comma 1 lett. a punti 1,2,3 ovvero nel caso di affidamenti sotto l'importo di € 1.000,00, l'ente opera un'indagine di mercato informale. L'indagine di mercato è condotta dal Responsabile unico del procedimento e deve essere finalizzata alla verifica delle soluzioni presenti in riferimento alle esigenze dell'Ente, alla valutazione del mercato in ordine alle caratteristiche del bene/servizio, lavoro da acquisire nonché ai prezzi di riferimento. L'indagine di mercato informale non prevede l'osservanza di particolari formalità, può essere condotta tramite l'utilizzo di motori di ricerca su internet o ogni altro mezzo idoneo allo scopo. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'indagine di mercato informale può prevedere:

- analisi di listini di mercato;
- acquisizione delle analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni pubbliche e, se possibile, degli sconti mediamente applicati;

Le risultanze dell'indagine devono essere esplicitate nel provvedimento di acquisto. In esito alla suddetta indagine di mercato, la presentazione del preventivo di spesa può essere richiesto dall'Ente agli operatori economici con lettera, fax o e-mail. In caso di assoluta urgenza il Responsabile unico del Procedimento può procedere anche attraverso richiesta telefonica. Il preventivo di spesa dell'operatore economico invitato può essere inviato con lettera, a mezzo fax o e-mail.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento individua i soggetti da invitare alle procedure di affidamento applicando il principio di rotazione finalizzato a garantire:

- a) il rispetto dei principi enunciati dall'articolo 30 comma 1 del Codice;
 - b) la gestione dei processi di acquisizione secondo le vigenti disposizioni del Piano Triennale Anticorruzione Nazionale e dell'Ente;
4. Al fine del rispetto dei suddetti principi, il Responsabile Unico del Procedimento, nel caso di procedure ristrette e ove le condizioni di mercato lo consentano, esclude dall'invito a nuova procedura per un minimo di 12 mesi e comunque per almeno una tornata nel caso di procedura ripetuta nell'arco di un anno:
- a) l'operatore economico aggiudicatario di una precedente assegnazione qualora il precedente incarico e quello oggetto di affidamento abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, categoria di opere ovvero nello stesso settore di servizi di quello da aggiudicare;
 - b) gli operatori economici invitati alla precedente procedura di selezione e non assegnatari relativamente al medesimo settore merceologico, settore di servizi o categoria di lavori;

La rotazione degli inviti non si applica qualora il nuovo affidamento consegua da una procedura che non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici invitati alla selezione.

5 L'affidamento al fornitore uscente ha carattere eccezionale e deve essere motivato dal Responsabile Unico del Procedimento secondo le indicazioni fornite dall'ANAC ovvero secondo i seguenti principi:

- a) esigenze relative a particolari settori, laddove il numero di degli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione sia esiguo e tale da comportare l'impossibilità dell'applicazione del principio di rotazione;
- b) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni, se fornite da soggetti diversi da quelli che hanno realizzato la precedente fornitura possano recare pregiudizio all'attività dell'Ente per evidenti e documentate problematiche tecniche/operative;
- c) ragioni di urgenza legate a situazioni o eventi non dipendenti dall'inerzia dell'Ente che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinano la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità;
- d) ragioni relative alla salvaguardia del principio di economicità dell'acquisto se assicurabile solo con l'affidamento all'operatore economico precedentemente affidatario;

6 E' fatta salva la possibilità di richiedere la proroga tecnica di un servizio già affidato nelle more dell'espletamento delle ordinarie procedure di gara.

Art. 5.

Svolgimento della procedura dell'affidamento superiore a 40.000,00 euro per forniture, servizi e lavori

1. Nei casi in cui l'Amministrazione proceda per l'acquisizione di beni e servizi non rinvenibili con gli strumenti di cui all'art. 1 comma 3 del presente regolamento e il cui importo posto a base di gara sia compreso tra i 40.001,00 euro e 100.000,00 euro con esclusione dell'I.V.A., l'affidamento avverrà mediante procedura comparativa, con richiesta di almeno 5 preventivi svolta secondo le indicazioni fornite dalle linee guida dell'ANAC.

2 La richiesta dei preventivi agli operatori economici, qualora venga svolta una procedura comparativa, è effettuata mediante lettera di invito la quale deve contenere almeno:

- a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con l'esclusione dell'IVA;
- b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
- c. il CIG;
- d. le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- e. il termine di presentazione delle offerte;
- f. il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- g. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- h. il criterio di aggiudicazione prescelto;
- i. gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- j. l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- k. la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del "Codice";
- l. l'obbligo dell'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- m. l'indicazione dei termini di pagamento;
- n. i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al loro possesso;

La presentazione del preventivo di spesa può essere richiesto dall'Ente con pec (posta elettronica certificata), ovvero con modalità, da stabilirsi nella lettera d'invito, che ne garantiscano la segretezza e la certezza.

3 Quando l'importo posto a base di gara è compreso tra i 100.001,00 euro e i 221.000 euro con esclusione dell'IVA, il Responsabile unico del Procedimento predispone un capitolato d'oneri al quale la lettera di invito deve fare rinvio esplicito. Il capitolato d'oneri deve contenere almeno le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

4 In caso di elevata fungibilità dell'oggetto della procedura, come per la fornitura di arredi, attrezzature e software si può prescindere dalla predisposizione del capitolato d'oneri di cui la comma 3 del presente articolo; in tal caso la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste dell'Ente, per cui possono presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili e relativi sconti applicati. Quando è possibile, il Responsabile unico del Procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

5 Il termine utile per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 30 giorni per le gare di importo inferiore a 100.000,00 euro IVA esclusa e di 45 giorni per quelle di importo superiore. In caso di particolare e motivata urgenza i termini possono essere ridotti della metà.

6 L'individuazione della miglior offerta è effettuata con il criterio del prezzo più basso, o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, valutabile in base ad elementi diversi secondo quanto stabilito nella lettera invito.

7 Gli elementi diversi per la determinazione dei criteri di valutazione e ponderazione delle offerte, variabili a seconda della natura della fornitura o della prestazione richiesta, possono essere:

termine di esecuzione o consegna, qualità, caratteristiche estetiche/funzionali, servizio successivo alla vendita, costo di utilizzo, rendimento e assistenza tecnica.

8 Le offerte devono pervenire in busta chiusa, ovvero con modalità, da stabilirsi nella lettera d'invito, che ne garantiscano la segretezza. Le buste contenenti le offerte sono aperte dal Responsabile unico del Procedimento, che le controfirma, con l'assistenza dei due dipendenti. Il RUP relativamente alla procedura di gara svolge i compiti così come previsti dalla normativa vigente e dalle Linee guida ANAC. La Commissione per la verifica delle offerte è individuata ai sensi dell'art. 77 "Commissione giudicatrice" del citato "Codice".

9 L'esito della procedura di scelta del contraente è certificato mediante la redazione di un verbale sintetico che attesta le operazioni svolte e il risultato della gara. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

Art. 6

Requisiti generali e speciali e tracciabilità dei flussi finanziari.

L'operatore economico affidatario deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale individuati dall'art. 80 del "Codice" nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali e di eventuali requisiti speciali stabiliti dall'Ente o previsti dalla vigente normativa del settore cui l'affidamento si riferisce. I predetti requisiti di capacità economica e finanziaria, e capacità tecniche e professionali sono stabilite dall'Ente in base all'oggetto ed all'importo dell'affidamento. Per la verifica dei requisiti per gli affidamenti di importo fino a 20.000,00 euro il Consiglio di Bacino applica le semplificazioni previste nei paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 contenute nelle Linee guida ANAC n. 4.

1. Per ogni affidamento, a prescindere dalla procedura utilizzata, trova applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie). Il Consiglio di Bacino provvede a richiedere il CIG per ogni procedura di affidamento, indicandolo nelle lettere di invito, nei contratti, nei pagamenti. Il Consiglio di Bacino inoltre, provvede ad inserire nei contratti, a prescindere dalla forma utilizzata (scrittura privata, lettera di affidamento), a pena di nullità del contratto, un'apposita clausola con la quale l'operatore economico si obbliga ad ottemperare alle disposizioni sulla tracciabilità previsti dalla vigente normativa.

Art. 7

Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. L'acquisizione di forniture e servizi è perfezionata, nel caso di affidamento per fornitura/prestazione al di sotto dei 40.000,00 € IVA esclusa al di fuori degli strumenti di cui all'art. 1 comma 3 del presente Regolamento, da apposita lettera d'ordinazione o scrittura privata, avente almeno i seguenti contenuti:

- a) gli estremi del provvedimento di affidamento;
- b) la descrizione delle forniture o servizi oggetto dell'ordinazione;
- c) la quantità, qualità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
- d) la modalità e tempi di esecuzione;
- e) modalità e tempi di pagamento;

- f) clausola relativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie) con l'indicazione del CIG;
- g) le penali, ove applicabili, per la ritardata o incompleta esecuzione nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;
- h) responsabilità;
- i) clausola risolutiva;
- j) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore;
- k) nel caso di servizi, una specifica clausola di osservanza del Codice di comportamento interno del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia in quanto la violazione delle disposizioni previste dal suddetto Codice sono causa di risoluzione del contratto

2. Nel caso di acquisizione di forniture/servizi sopra i 40.000,00 euro con esclusione dell'IVA, l'affidamento deve essere perfezionato con un contratto stipulato sotto forma di scrittura privata e deve contenere le medesime clausole del capitolato.

3. L'affidatario deve dare immediata accettazione dell'ordinazione ricevuta con la sottoscrizione del contratto o della lettera di ordinazione di cui sopra.

Art. 8

Verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione e liquidazione corrispettivi

1. Le forniture e i servizi di cui al presente regolamento devono essere sottoposti a verifica di conformità secondo le disposizioni dell'articolo 111 del Codice. Il Direttore dell'esecuzione del contratto dà atto della conformità della fornitura o del servizio alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali emettendo attestazione di regolare esecuzione del contratto.

2. La verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione è eseguita dal Responsabile unico del Procedimento ovvero, qualora la figura non coincidesse, dal Direttore dell'esecuzione del Contratto;

3. Successivamente alla verifica/attestazione di cui al primo comma del presente articolo, l'operatore economico potrà emettere regolare fattura secondo quanto previsto dal contratto. L'ufficio contabilità provvederà alla liquidazione previa verifica del documento fiscale.

4. I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura all'ufficio protocollo del Consiglio di Bacino, salvo diverso termine fissato nel contratto.

Art. 9

Garanzie

1. La cauzione a garanzia dell'adempimento di regolare fornitura o della prestazione di servizi non è di regola dovuta in caso di affidamento inferiore ai 40.000,00 euro con l'esclusione dell'IVA.

2. L'eventuale previsione della cauzione per gli affidamenti superiori ai 40.000,00 euro, il suo ammontare e le modalità con cui deve essere prestata, sono stabilite nella lettera invito o negli altri atti di gara.

Art. 10

Inadempimenti

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili all'operatore economico, si applicano le penali stabilite nella lettera d'ordinazione o nel capitolato ovvero dalle condizioni previste nelle Convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip spa o altri soggetti aggregatori per l'approvvigionamento di determinati beni, servizi o lavori, il cui importo viene detratto dai crediti del contraente.

2. Nel caso d'inadempimento grave relativamente all'esecuzione del contratto, il Consiglio di Bacino può altresì inoltrare una diffida scritta. Trascorsi 15 gg da tale diffida, qualora il operatore economico non provveda a conformare la propria attività a quanto previsto, l'Amministrazione può risolvere il contratto previa comunicazione scritta.

3. L'inosservanza da parte del operatore economico delle disposizioni in materia di assicurazioni e di contribuzione previdenziale dei propri dipendenti costituisce grave inadempimento del contratto e qualora non siano sanate, le sopra citate inadempienze costituiscono motivo di risoluzione contrattuale.

Art. 11

Forme di pubblicità

1. Le procedure di acquisizione di forniture e servizi sono soggette agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dalla vigente normativa sulla trasparenza. L'esito dell'affidamento è soggetto all'obbligo di post informazione mediante pubblicazione.

Art. 12

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel "Codice", nelle linee guida dell'ANAC, nonché nel Codice Civile e nelle altre disposizioni della normativa vigente in materia. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per l'effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali che dispongano con efficacia generale in modo diverso da quanto previsto nel regolamento medesimo.

2. In particolare si applicano automaticamente le variazioni normative alle procedure ed ai limiti di importo stabiliti dal "Codice".

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione.